



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 184/18**

Lussemburgo, 26 novembre 2018

Sentenza nella causa T-458/17  
Shindler e a. / Consiglio dell'Unione europea

## **Brexit: non è ricevibile la domanda di tredici cittadini britannici, residenti in Stati dell'UE diversi dal Regno Unito, di annullare la decisione che autorizza l'avvio dei negoziati sulla Brexit**

*Il Tribunale giudica che la decisione impugnata non produce effetti sulla situazione giuridica dei cittadini britannici che hanno intentato il ricorso*

Tredici cittadini britannici residenti in Stati membri diversi dal Regno Unito chiedono al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizza l'avvio dei negoziati sulla Brexit.

I ricorrenti affermano di essere stati privati, in quanto espatriati, del diritto di voto in occasione del referendum, e che la decisione impugnata produce conseguenze dirette sui diritti che essi traggono dai trattati e costituisce un atto con cui il Consiglio ha accettato una notifica dell'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea. Essi spiegano inoltre che la decisione impugnata non prevede l'obiettivo di garantire il mantenimento della loro qualità di cittadini dell'Unione e che il processo di recesso è nullo perché manca un'autorizzazione costituzionale. I ricorrenti sottolineano infine che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale è l'unico mezzo giurisdizionale effettivo dinanzi al giudice dell'Unione prima dell'ineluttabile perdita della loro qualità di cittadini dell'Unione, che avverrà il 29 marzo 2019.

Il Consiglio chiede al Tribunale di statuire che il ricorso non è ricevibile e che la causa non può quindi essere giudicata, perché la decisione non poteva essere contestata in giudizio da una persona fisica o giuridica e gli autori del ricorso non possiedono né l'interesse ad agire né la legittimazione ad agire avverso tale decisione. Secondo il Consiglio, infatti, la decisione impugnata non produce alcun effetto sulla situazione giuridica dei ricorrenti: essa consiste semplicemente in un atto preparatorio e trae le conseguenze dalla notifica da parte del Regno Unito della sua intenzione di recedere. Pertanto, i diritti dei ricorrenti potrebbero essere pregiudicati solo al termine della procedura prevista dall'articolo 50 TUE <sup>1</sup>.

Nella sua odierna sentenza, il Tribunale verifica se ricorso di annullamento proposto dai tredici cittadini britannici sia ricevibile, ossia se sia diretto contro una decisione che produce effetti sulla loro situazione giuridica. Esso constata che i ricorrenti non sono destinatari dell'atto e ricorda, di conseguenza, la regola secondo cui per poter proporre un ricorso l'atto deve, per lo meno, riguardare direttamente i ricorrenti <sup>2</sup> e produrre direttamente effetti sulla loro situazione giuridica. Il Tribunale osserva che, **sebbene la decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati della Brexit produca effetti giuridici tra l'Unione e i suoi Stati membri e tra le istituzioni dell'Unione, in particolare la Commissione, che è autorizzata da tale decisione ad avviare i negoziati per un accordo con il Regno Unito, cionondimeno essa non produce direttamente effetti sulla situazione giuridica dei ricorrenti.**

<sup>1</sup> Il disposto dell'articolo 50 TUE prevede che ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti del Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del suo recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. Tale accordo negoziato è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

<sup>2</sup> Articolo 263, quarto comma, TFUE.

Il Tribunale ritiene infatti che la decisione non modifichi la situazione giuridica dei cittadini britannici che risiedono in uno Stato membro diverso dal Regno Unito, sia che si tratti della loro situazione alla data della decisione impugnata sia della loro situazione a decorrere dalla data di recesso. Quindi, ad avviso del Tribunale, i ricorrenti sono nel torto quando affermano che la decisione impugnata li riguarda direttamente, segnatamente per quanto concerne la loro qualità di cittadini dell'Unione, il loro diritto di voto alle elezioni europee e comunali, il loro diritto al rispetto della loro vita privata e familiare, la loro libertà di circolare, soggiornare e lavorare, il loro diritto di proprietà e i loro diritti alle prestazioni sociali. Il Tribunale aggiunge che nonostante la situazione giuridica dei ricorrenti possa subire un pregiudizio in occasione del recesso del Regno Unito dall'Unione, soprattutto per quel che riguarda la loro qualità di cittadini dell'Unione - e a prescindere dal fatto che un accordo di recesso possa o meno essere concluso - tale eventuale pregiudizio ai loro diritti, di cui del resto al momento non è possibile valutare la consistenza e la portata, non deriva dalla decisione impugnata.

Il Tribunale precisa inoltre che la decisione impugnata non contiene alcuna decisione che convalidi o accetti l'atto di notifica dell'intenzione di recedere del 29 marzo 2017. Esso ritiene quindi che i ricorrenti non possano fondatamente sostenere che la decisione contiene un atto implicito con cui il Consiglio abbia accettato l'atto di notifica dell'intenzione di recedere del 29 marzo 2017, né che la decisione impugnata ha ratificato l'uscita del Regno Unito dall'Unione.

Per quanto riguarda il mantenimento della qualità di cittadini dell'Unione da parte dei ricorrenti, la decisione impugnata costituisce un mero atto preparatorio che non può pregiudicare il contenuto dell'eventuale accordo finale, in particolare per quanto attiene all'ambito di applicazione di eventuali disposizioni relative alla preservazione dello status e dei diritti di cittadini britannici nell'Unione a 27 Stati membri, tanto più che la decisione impugnata non ha ad oggetto la definizione di tali diritti per l'ipotesi che non si pervenga ad un accordo. I ricorrenti non possono quindi affermare che la decisione impugnata non apporta alcuna certezza sui diritti dei cittadini del Regno Unito espatriati.

Quanto alla presunta assenza di autorizzazione costituzionale certa e fondata sul voto di tutti i cittadini britannici, il Tribunale rileva che questo argomento mira a contestare la legittimità della decisione impugnata. Orbene, secondo il Tribunale, un argomento del genere non incide sulla ricevibilità del ricorso perché non rimette in discussione l'assenza di effetti diretti della decisione sulla situazione giuridica dei ricorrenti.

Per quanto concerne l'argomento fondato sulla mancanza di altri rimedi giurisdizionali effettivi dinanzi al giudice dell'Unione, il Tribunale osserva in primo luogo che la portata della decisione impugnata sottoposta alla sua valutazione non copre l'eventuale perdita della qualità di cittadino dell'Unione poiché, nei confronti dei ricorrenti, la decisione presenta un valore di atto preparatorio. In secondo luogo, il Tribunale ricorda che il controllo giurisdizionale sul rispetto dell'ordinamento giuridico dell'Unione viene garantito non solo dalla Corte di giustizia e dal Tribunale dell'Unione europea, bensì anche dai giudici degli Stati membri. L'atto con cui il Regno Unito ha notificato al Consiglio la sua intenzione di recedere dall'Unione e la circostanza che alcuni cittadini britannici non abbiano potuto votare avrebbero potuto formare oggetto di un ricorso dinanzi al giudice del Regno Unito. Peraltro, per quanto attiene all'argomento dei ricorrenti secondo cui il ricorso proposto dinanzi al Tribunale è l'unico idoneo a garantire il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva in caso di contenzioso sull'eventuale accordo di recesso, dato che il Regno Unito potrà ritenersi non vincolato da una decisione del giudice dell'Unione, il Tribunale sottolinea che la ricevibilità del loro ricorso non dipende dal fatto che il Regno Unito si consideri o meno vincolato da una decisione del giudice dell'Unione, bensì dalla condizione secondo cui la decisione impugnata deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dei ricorrenti.

**Il Tribunale respinge quindi il ricorso in quanto irricevibile, poiché la decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati sulla Brexit non produce effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi dei ricorrenti modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica.**

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106*